



IMPOSTE SUL REDDITO

Influencer: quando il semplice divertimento diviene attività fiscalmente rilevante?

di Alessandra Magliaro, Sandro Censi

Master di specializzazione

Il consulente degli operatori social

Profili giuridici, tributari e previdenziali di influencer, content creator, youtuber, e-gamer

Scopri di più

Sotto il **generico appellativo di influencer** vengono oggi identificati diverse tipologie di operatori social che, in realtà, **effettuano attività estremamente eterogenee** tra loro, **accumunate soltanto dall'utilizzo delle piattaforme social**.

Il consulente incaricato di gestire l'attività di tali soggetti dal punto di vista tributario e previdenziale dovrà, pertanto, in primo luogo, **identificare quali siano**, in pratica, **gli impegni da loro assunti, le modalità di svolgimento e le obbligazioni** derivanti.

In verità, il primo compito del consulente è proprio quello di **identificare il momento in cui l'attività esercitata dagli operatori social** da semplice hobby o passione senza alcun riconoscimento economico, scevra da obbligazioni formali tributarie e previdenziali, **diventa un'attività redditizia e comporta**, quindi, **l'assolvimento di precisi oneri formali e sostanziali**.

Ed invero, spesso capita che il cd. influencer **inizi una attività che non possiede i requisiti di abitualità e professionalità** e che, inoltre, **non comporta neanche il realizzo di alcun reddito**.

La situazione, come detto, muta quando dall'attività svolta si inizia a **percepire un reddito**. In tal caso, **diverse possono essere le fattispecie** a seconda che l'attività che giustifica la percezione del reddito assuma o meno **i citati requisiti di abitualità e professionalità**.

Erroneamente, spesso, ciò a cui viene fatto riferimento è semplicemente **l'ammontare percepito e, più esattamente, se tale ammontare è superiore od inferiore ai 5.000 euro di reddito annui**.

Tale soglia, prevista solo dal punto di vista previdenziale per determinare l'insorgere dell'obbligo di iscrizione e conseguenti versamenti agli Enti preposti, viene spesso, ripetiamo erroneamente, **utilizzata anche per determinare il momento in cui si rende necessaria l'apertura di una partita Iva**.



In verità, l'obbligo di assolvimento di tale ultimo onere **non è legato ad alcun ammontare prestabilito**, ma si rende necessario solo **qualora l'attività professionale** o imprenditoriale sia svolta **non in modo occasionale**, ma **con abitualità e professionalità**.

Se dal punto di vista Iva l'esercizio occasionale di un'attività, da parte dell'influencer, **non comporta obblighi né formali né sostanziali**, diversa è la prospettiva dal **punto di vista delle imposte sui redditi**.

In questo caso, probabilmente, il reddito percepito **dovrà essere annoverato tra i redditi diversi** e, in particolare, o come reddito da **lavoro autonomo/attività commerciale** svolte occasionalmente, ovvero come **redditi derivanti da obbligazioni di fare, non fare, permettere**.

Quando, come detto, l'attività che produce reddito viene svolta con **caratteri di abitualità e professionalità**, sempre dal punto di vista reddituale occorrerà verificare **a quale categoria imputare tali proventi**.

In rari casi, le caratteristiche con cui l'attività viene svolta **potrebbero comportare l'inquadramento delle somme ricevute** tra i redditi da lavoro dipendente. Più spesso si dovrà fare ricorso alle **differenti ipotesi del reddito da lavoro autonomo** o da attività di impresa.

Sulla qualificazione ed individuazione della categoria reddituale, quale reddito da lavoro autonomo, **sono intervenuti i Giudici della Corte di Giustizia Tributaria** di secondo grado nella sentenza relativa al caso Ronaldo (CGT di secondo grado di Torino, 15.5.2023, n. 219) secondo cui “*l'esercizio abituale e professionale della gestione di quell'immagine rende evidente la qualificabilità del reddito che ne consegue come proveniente da un'attività di lavoro autonomo, a norma dell'art. 53, comma 1, T.U.I.R.*” **Sempre secondo i medesimi giudici** “*Ciò che infatti emerge prepotentemente, in fenomeni del tipo di cui ci si occupa in questa sede, è il fatto che l'immagine del personaggio famoso finisce per costituire di per sé un valore, la cui promozione rappresenta essa stessa un'attività professionale (avente natura di lavoro autonomo) produttiva di reddito*”.

In sostanza, nella maggior parte dei casi, **l'attività espletata dagli influencer possiede tutti i requisiti richiesti dall'articolo 53 Tuir** e cioè l'esercizio per **professione abituale**, ancorché non esclusiva, di **attività di lavoro autonomo**.

La determinazione di tale reddito avverrà, quindi, secondo le **regole di tale categoria**: saranno, pertanto, **deducibili dai corrispettivi**, tutte le spese sostenute, purché rispettino i **presupposti stabiliti dalla normativa**. In tal senso, si rimanda alla decisione della C.G.T. di secondo grado di Milano, Sent. n. 468 del 12.2.2024 nella quale si stabilisce che **i costi sostenuti da una influencer per l'abbigliamento sono deducibili per l'intero importo se viene data prova dell'utilizzo esclusivo a determinati eventi**. Nel caso in cui tale prova non può essere fornita, si deve presumere **un uso promiscuo** e, quindi, la deduzione deve essere riconosciuta **nella misura del 50%**.

Va segnalato, infine, che, sussistendone i presupposti, **sarà possibile per l'influencer**



determinare l'imposta secondo le modalità stabilite **per il regime forfettario**.

Per quanto concerne l'aspetto Iva occorrerà, chiaramente, provvedere ad **aprire una idonea posizione con un codice Ateco**, ad oggi **non ancora specificamente esistente**. Solitamente vengono utilizzati **alternativamente il codice 73.11.02 "Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari" oppure il codice 74.90.99 "Altre attività professionali n.c.a."**